599/15 LAV

avv. GIUSEPPINA COPPOLINO
Via G.Rippa, 5 - 46100 MANTOVA
Tel. e Fax 0376 17 31 15
Cod. Fisc. CPP GPP 68B65 F257R
Partita IVA 01925800201

Avv. Prof. SALVATORE RAIMONDI
PATROCINANTE INNANZI ALLE
GIURISDIZIONI SUPERIORI
Via Marche, 45 – 90144 Palermo
Tel: 091/ 527547 - Fax: 091/2739957
Mail: salvatoreraimondi1@alice.it
Pec:salvatoreraimondi1@pecavvpa.it

TRIBUNALE CIVILE DI MANTOVA – SEZ. LAVORO -

GIUDICE UNICO

ORIGINALE

RICORSO EX ART. 700 c.p.c.

dell'ins. di scuola primaria sig.ra **Daniela BLANCO**, nata a Caltagirone (CT) il 23/10/1981, C.F.:BLNDNL81R63B428H, residente in viale Strasburgo n. 118 – 90146 Palermo ed, ai fini del presente giudizio, rappresentata e difesa **dall'avv. Salvatore Raimondi** del foro di Palermo, C.F.: RMNSVT48B07G273Q - PEC: salvatoreraimondi1@pecavvpa.it - fax n. 0912739957 - per mandato apposto a margine dell'originale del presente ricorso ed, ai fini del presente giudizio, elettivamente domiciliata nella via Giuseppina Rippa n. 5 - 46100 Mantova – presso lo studio **dell'avv. Giuseppina Coppolino,** fax n. 0376173115 - PEC: giuseppina.coppolino@mantova.pecavvocati.it - C.F.:CPPGPP68B65F257R;

PROCURA SPECIALE

Nomino procuratore e difensor **l'Avv. Salvatore Raimon** del Foro di Palermo ed elegg domicilio in Mantova in Via Giuseppina Rippa n 5 nell Studio legale dell'**Avv.to Giuseppina Coppolino.** Dichiaro inoltre di prestare il mio più ampio consenso al trattamento dei miei dati personali ex art.13 D. lgs.196/0

Daniela Blanco

Per autentic

CONTRO

- **Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca,** in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in Brescia nella Via S. Caterina n. 6 – 25122 Brescia;

- **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ambito Territoriale di Mantova,** in persona del Dirigente pro-tempore, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in Brescia nella Via S. Caterina n. 6 – 25122 Brescia;

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti inseriti nelle GAE definitive dei 101 ambiti territoriali per le cl. conc. Scuola dell'Infanzia (AAAA) per **Stefania Bassi** e Scuola primaria (EEEE) per **Coman Mihaela** vigenti nel triennio 2014/17 - **LITISCONSORTI**

PER LA DISAPPLICAZIONE

- del provvedimento, di cui si sconoscono gli estremi, con il quale il D. G. del MIUR, dopo avere diramato con il decreto prot. **767 del 17/07/2015** le istruzioni per l'attuazione del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissioni in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'art. 399 del T.U., **nonché per la copertura degli ulteriori posti di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 107/2015,** e, pur avendo disposto **all'art. 4, comma 8** la presentazione della domanda di partecipazione al piano assunzionale "***a partire dalle ore 9.00 del 28 luglio 2015 e fino alle ore 14,00 del 14 agosto 2015***", secondo le fasi delle procedure nazionali del piano straordinario di assunzioni di cui **all'art.1, comma 98, lettere b) e c)** della legge 107/2015, **in effetti ha impedito alla ricorrente l'accesso alla fase c), poiché la stessa era stata impossibilitata a produrre la domanda on-line entro il 14 agosto, a causa della chiusura illegittima ed arbitraria della piattaforma rispetto alla data del 14 agosto 2015**";

E PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto della ricorrente a **produrre la domanda, in forma telematica (on – line), di partecipazione alla fase c) del piano straordinario di assunzioni** ed il cui accesso era stato impedito **illegittimamente ed arbitrariamente dal MIUR che, avendo chiuso anticipatamente la linea telematica per la produzione della predetta domanda, rispetto alla scadenza naturale prevista per il 14 agosto 2015,** ha costretto la sig.ra **Daniela Blanco a produrre soltanto una domanda cartacea,** pur avendo la stessa il diritto a produrre anche la predetta domanda on-line, a seguito del suo **inserimento a pieno titolo** nella graduatoria ad esaurimento della provincia di **Mantova,** disposto con provvedimento prot. n. AOOUSPMN n. 4975 del 29/07/2015 del Dirigente dell'USR per la Lombardia – Ambito Territoriale di **Mantova**, in esecuzione della sentenza definitiva del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3628/2015 del 21 luglio 2015, che aveva disposto **l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento dei ricorrenti** (di cui faceva parte anche la sig.ra Daniela Blanco).

IN FATTO

L'odierna ricorrente è una docente precaria di scuola primaria in possesso del diploma di abilitazione magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e che era stata sempre esclusa dall'inserimento, non solo nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente, ma anche dall'inserimento in

I e II fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto, poiché, ai sensi dell'art. 5 del D.M. del MIUR 13/07/2011, n. 62, i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non essendo stati considerati in possesso di abilitazione, erano stati esclusi dall'inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto della scuola primaria.

A seguito del parere n. 4929/2012 espresso dal Consiglio di Stato su un ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto da un gruppo di insegnanti in possesso del diploma di abilitazione magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001/2002 e finalizzato ad ottenere, non solo l'inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento del personale docente avente tiolo all'insegnamento, ma anche l'inserimento nella I e nella II fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto e non nella III fascia di queste ultime graduatorie, era intervenuto il decreto del Presidente della Repubblica del 26/03/2014 che, avendo recepito il predetto parere n. 4929/2012 del Consiglio di Stato, aveva considerato il **diploma di istituto magistrale,** conseguito entro l'a.s. 2001/2002, come **titolo abilitante,** sia per l'insegnamento nella **scuola dell'infanzia,** che **nella scuola primaria** e, conseguentemente, aveva riconosciuto soltanto **il diritto** dei ricorrenti **all'inclusione nella II fascia delle graduatorie di circolo e/o d'istituto**, con esclusione del diritto all'inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento.

Avverso il diniego di inserimento nella III fascia delle

graduatorie ad esaurimento, un folto gruppo di docenti in possesso del predetto diploma di istituto magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 aveva proposto un ricorso collettivo innanzi al TAR Lazio Sez. III/Bis, che, con la sentenza breve n. 7858 del 21/07/2014, aveva rigettato il predetto ricorso.

Avverso tale sentenza gli stessi ricorrenti avevano proposto innanzi alla Sezione VI del Consiglio di Stato il ricorso in appello R.G. n. 222 del 2015 ed il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3628 del 2005, essendosi uniformato alla precedente sua sentenza n. 1973 del 16/04/2005, aveva riconosciuto il diritto dei ricorrenti ad ottenere l'inserimento definitivo nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento.

Conseguentemente, l'odierna ricorrente, poiché per il triennio 2014/2017 aveva prodotto una domanda documentata e finalizzata ad ottenere l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento della **provincia di Mantova,** con il provvedimento prot. n. AOOUSPMN n. 4975 del 29/07/2015 del dirigente dell'Ambito Territoriale di **Mantova ha ottenuto l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie provinciali definitive a esaurimento** per gli anni scolastici 2014-2017 per la scuola dell'infanzia e primaria.

Pertanto, poiché il MIUR, in applicazione dell'art. 1, comma 95, della legge 13/07/2015, n. 107, ha attuato un piano straordinario di assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e

grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissioni in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'art. 399 del Testo Unico, **nonché per la copertura degli ulteriori posti di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 13/07/2015, n. 107**, che ne ha indicato anche la ripartizione tra gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, per tipologia di posto e per regioni e, da tale piano straordinario di assunzioni, l'ins. di scuola primaria sig.ra **Daniela Blanco** ne è stata **illegittimamente ed arbitrariamente esclusa, pur essendo stata inserita a pieno titolo nella III fascia della GAE,** si propone il presente ricorso che viene affidato ai seguenti motivi

IN DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 95 E 98, DELLA LEGGE 13/07/2015, N. 107 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 8 DEL D.D.G. PROT. N. 767 DEL 17/07/2015 – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI – CONTRADDITTORIETA' – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ILLOGICITA' – ARBITRIO.

1. Preliminarmente si reputa necessario ed opportuno fare espresso riferimento all'art. 413, comma 2, c.p.c. per l'individuazione del Giudice competente per territorio

nell'odierno contenzioso.

Infatti il comma 2 dell'art. 413 c.p.c. testualmente così recita: "*Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto*".

Pertanto, poiché l'odierna ricorrente risulta inserita a pieno titolo nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Mantova, la competenza territoriale nella trattazione dell'odierna controversia è quella del Giudice del lavoro del Tribunale del lavoro di Mantova.

2. La legge 13/07/2015, n. 107, comunemente ricordata come "***La Buona Scuola***", con decorrenza dall'a. s. 2015/2016 ha previsto in tutta Italia un piano straordinario di assunzioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art.1, comma 98, per le seguenti categorie di aspiranti:

"***a)*** *i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;*

b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in

vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017".

Il comma 95 della medesima legge ha autorizzato, per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'art. 399 del testo unico, nonché per la copertura degli ulteriori posti di cui alla Tabella 1 allegata alla predetta legge e che indica la ripartizione tra gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, per tipologia di posto e per regioni.

Conseguentemente, la Direzione Generale per il Personale Scolastico del MIUR, con la nota prot. n. 767 del 17/07/2015, ha dettato le istruzioni necessarie per l'attuazione del predetto piano straordinario di assunzioni e, per quanto concerne i termini e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione al predetto piano assunzionale, l'art. 4, comma 8 testualmente ha precisato: " *I candidati possono presentare la domanda, secondo*

le modalità descritte ai precedenti commi ***a partire dalle ore 9.00 del 28 luglio 2015 e fino alle ore 14.00 del 14 agosto 2015".***

La modalità di presentazione della domanda di partecipazione al predetto piano assunzionale è soltanto quella prevista dall'art. 4, comma 1 del D.D.G. prot. n. 767 del 17/07/2015 nella parte in cui dispone espressamente che i docenti che intendono partecipare alle fasi, in ordine di sequenza, relative alle procedure nazionali del piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, comma 98, lettere *b)* e *c)* della legge, "***devono presentare un'unica domanda, esclusivamente attraverso Polis – Presentazione On-line delle Istanze – raggiungibile dalla home page del sito internet del Ministero www.istruzione.it".***

Ma, al di là dei predetti annunci, la realtà dei fatti è stata completamente diversa, in considerazione che il MIUR, **non avendo rispettato i termini e gli impegni** assunti con l'art. 4, comma 8, che aveva fissato **alle ore 14.00 del 14 agosto 2015**, in effetti ha assunto un **illegittimo** comportamento viziato anche da eccesso di potere sotto i denunziati profili.

Infatti l'odierna ricorrente, dopo avere penato lunghissimo tempo prima di ottenere in modo definitivo dal Consiglio di Stato il diritto ad essere inserita a pieno titolo nella graduatoria ad esaurimento, si è trovata nell'impossibilità assoluta di produrre la **domanda on – line** di partecipazione alle predette assunzioni, in considerazione che il MIUR ha chiuso **con**

anticipo di vari giorni l'accesso on-line per la presentazione della propria domanda di partecipazione **al piano straordinario di assunzioni, impedendo** di fatto all'odierna ricorrente e ad altri soggetti, che si erano trovati in un'analoga situazione, di presentare al MIUR la prescritta **domanda on-line.**

Pertanto la sig.ra **Daniela Blanco,** avendo un particolare interesse a produrre, comunque, la propria domanda di ammissione alle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni, essendo stata impossibilitata a produrre **la domanda on-line, in data 12/08/2015** ha trasmesso al MIUR, con raccomandata, una domanda cartacea corredata anche dell'ordine di preferenza delle province italiane ai fini dell'eventuale proposta di assunzioe a tempo indeterminato.

Ma, fino ad oggi, la predetta domanda non ha ricevuto alcun riscontro favorevole dal MIUR e, conseguentemente, l'odierna ricorrente si è trovata esclusa dal predetto piano straordinario delle assunzioni nel momento in cui, in base all'elenco dei posti disponibili per la prossima immissione in ruolo in Sicilia per l'accesso alla scuola primaria erano risultati disponibili **1595 posti**.

Infine, giova evidenziare che analoghe situazioni sono state già sanate rispettivamente dal **Tribunale di Ferrara,** che ha imposto al MIUR di accettare comunque la domanda di una insegnante, anche se prodotta **dopo il 14 agosto ed in modalità non telematica** (dello stesso tenore è anche la pronuncia **del**

Tribunale del lavoro di Gorizia).

* * * * * * *

DOMANDA CAUTELARE

Per le considerazioni espresse sopra, il presente gravame appare assistito dal prescritto "*fumus boni iuris*".

Del pari evidente è il **danno grave ed irreparabile** che l'odierna ricorrente, dopo un lungo periodo di incertezze, di sacrifici e di angosciose attese, pur essendo stata inserita finalmente a **pieno titolo nella III fascia della GAE per la scuola primaria della provincia di Mantova per effetto della sentenze definitiva n. 3628/2015 della Sez. VI del Consiglio di Stato, ha continuato a subire** con l'esclusione di fatto dalla partecipazione alla **fase C** del piano straordinario di assunzioni di docenti per il corrente a. s. 2015/16, in un momento in cui la legge 107/2015 ha previsto in tutto il territorio nazionale una massiccia immissione in ruolo di oltre 100.000 docenti precari nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado.

Infatti con le operazioni di assunzioni in ruolo dalla **fase C** verrebbero ricoperti definitivamente dai docenti precari i posti ancora vacanti e disponibili negli organici delle scuole ed istituti di ogni provincia e, pertanto, l'odierna ricorrente, pur avendo pieno diritto di partecipare al piano straordinario delle predette assunzioni, ne è stata definitivamente estromessa.

Pertanto, per tutti i motivi sopra esposti,

VOGLIA IL GIUDICE DEL LAVORO ADITO

in accoglimento del presente ricorso ex art. 700 c.p.c.:

- **preliminarmente disapplicare il provvedimento, di cui si sconoscono gli estremi,** con il quale il MIUR ha disposto illegittimamente la chiusura anticipata delle aree telematiche per la presentazione delle **istanze on – line** di partecipazione al predetto piano straordinario di assunzione in ruolo di personale docente per l'a.s. 2015/2016;

- **ritenere e dichiarare** che la sig.ra **Daniela BLANCO** ha diritto a produrre la **domanda on – line** oltre il termine di scadenza del **14 agosto 2015**, essendo stata impedita di poter trasmettere **on- line** tale domanda entro quel termine ultimo precedentemente fissato e non osservata dal MIUR;

- **condannare** le Amministrazioni resistenti alla riapertura del termine del **14 agosto 2015**, onde consentire all'odierna ricorrente di poter inoltrare la propria domanda **on – line** di partecipazione al più volte menzionato piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato nella scuola primaria;

- **condannare** le Amministrazioni resistenti alla consequenziale stipula di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato con l'odierna ricorrente, con riconoscimento degli eventuali **effetti giuridici ed economici** derivanti dal mancato servizio e dalle mancate retribuzioni, ove la stessa ne avesse avuto

diritto in base al proprio giusto punteggio in graduatoria ad esaurimento;

- **condannare** le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite, comprensive di diritti, competenze ed onorari.

P.S.: Ai sensi dell'art. 10, comma 6, D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato ed il contributo unificato è di €. 259,00.

Palermo, lì 23/09/2015

Avv. Salvatore Raimondi

Istanza per le modalità di notificazione ai sensi dell'art. 151 cpc.

L'avv. **Giuseppina Coppolino** chiede di poter notificare ai controinteressati il testo integrale del ricorso, il decreto di fissazione udienza e l'ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR stante l'eccessivo esborso monetario che comporterebbe l'inserzione sulla Gazzetta Ufficiale, attesa l'estensione del ricorso. L'inserzione comporta infatti una spesa di circa 8,08 euro per rigo oltre alla applicazione della marca da bollo di euro 16 per ogni 100 righe di testo.

Mantova, lì 1/10/2015

Avv. Giuseppina Coppolino

- 1 OTT 2015

Rg 599/15

TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Il giudice dott. S. Gerola ,
-letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. che precede

FISSA

per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza del 21.10.2015 ore 11,30 invitando i convenuti a costituirsi entro il 19.10.2015 .2015

- rilevato che la notifica nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari:

- considerato che la stessa ordinaria notificazione per pubblici proclami nelle forme dell'art. 150 e.p.c. non appare idonea al raggiungimento dello scopo, attesa la natura celere del rito prescelto dalle parti ricorrenti:
- visto l'art. 151 c.p.c.:

Su istanza di parte

Dispone

che la notificazione del ricorso e del presente decreto ai controinteressati sia eseguita mediante inserimento nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, , http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home di avviso contenente il testo integrale del ricorso e del presente provvedimento oltre ad un elenco dei controinteressati con la posizione in graduatoria da individuarsi a cura della parte ricorrente, atti da permanere fino all'esito del giudizio di primo grado;

Onere di notificazione per i ricorrenti entro il 16.10..2015

Mantova, 2.10.2015 .

Il giudice
Dott. Simona Gerola

E' copia conforme all' originale
Mantova, - 7 OTT 2015
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Stefania Podetti